

3410

3410/17
Geou 536/17
Rep 3658/17



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2017, composto dai Sig.ri magistrati:

- dott. Francesco Mannino Presidente,
- dott. Stefano Cardinali Giudice,
- dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46592 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24 maggio 2016 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

F
W **S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, , presso lo studio dell'avv. che li rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore,

attori;

e

G **S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv che

la rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

convenuta;

Oggetto: impugnativa di delibera assembleare

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 24 maggio 2016.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Fr _____ e la W _____ Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, anche solo Widar) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la G _____ S.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: « Voglia l'ill.mo Tribunale adito con riferimento alle delibere adottate dall'assemblea dei soci il 28 aprile 2014 ed il 19 maggio 2014 e dall'assemblea straordinaria dei soci il 20 giugno 2014 aventi ad oggetto rispettivamente l'approvazione del bilancio e l'attribuzione dei compensi dei consiglieri di amministrazione Cormio e Concorso per l'esercizio 2013 nonché gli interventi sul capitale ex art. 2482 ter c.c.: (i) preliminarmente, ex art. 2378, co. 3 e 4, c.c., disporre la sospensione per i motivi esposti all'interno dell'apposito ricorso; (ii) sempre in via preliminare, riunire il presente giudizio a quello in corso di iscrizione a ruolo avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 4 giugno 2014; (iii) nel merito, pronunciare l'annullamento per conflitto di interessi e/o per eccesso di potere e/o violazione dei doveri di buona fede in senso oggettivo e/o per tutte le altre ragioni illustrate nella parte motiva; (iv) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva».

A fondamento della svolta domanda, il Sig. Fr _____ e la W _____ rappresentavano che: in data 8 novembre 2012 veniva costituita la G _____ s.r.l., società avente ad oggetto l'attività di locazione a breve termine di veicoli a basso impatto ambientale, nel contesto di un network internazionale di gestione in franchising delle operazioni contraddistinto dal marchio inglese "G _____ i"; la suddetta operazione costituiva l'iniziativa imprenditoriale di quattro soci, i quali, in prevalenza provenienti da un'azienda di primaria rilevanza nel medesimo settore (la multinazionale Europcar Italia s.p.a.), nonché legati da reciproci rapporti di amicizia e fiducia, avevano deciso di mettere a

frutto le rispettive esperienze professionali mettendosi in proprio; il capitale sociale veniva equamente distribuito tra i soci nella misura del 25% ciascuno ma, per esigenze di riservatezza, le partecipazioni sociali del Sig. F [redacted] o, odierno attore, e quelle del quarto socio venivano intestate fiduciariamente alla W [redacted] s.p.a. in virtù di mandato fiduciario tuttora in vigore; al momento della costituzione di G [redacted], venivano nominati amministratori il dott. C [redacted] e l'ing. C [redacted]; successivamente, in data 6 giugno 2013, venute meno le suddette esigenze di riservatezza, veniva nominato il Sig. D [redacted] quale terzo componente del consiglio di amministrazione, al quale, tuttavia, non venivano attribuite deleghe ad operare in via disgiunta rispetto agli altri membri dell'organo amministrativo; in data 3 luglio 2013, l'Assemblea deliberava, per l'esercizio sociale 2013, in favore di ciascuno degli amministratori dott. C [redacted] ed ing. C [redacted] un compenso pari ad €. 100.000,00 con l'impegno, "ove si rendesse necessario", di "rivedere congiuntamente ai soci l'ammontare dei compensi sopra indicati entro la fine del corrente esercizio"; a partire dai primi mesi del 2014, preso atto che "il risultato dell'esercizio non si profilava così positivo come si era inizialmente sperato", il dott. C [redacted] e l'ing. C [redacted] rassicuravano il Sig. Di Stefano circa la rideterminazione a ribasso dei propri compensi; tuttavia, in occasione della riunione del consiglio di amministrazione del 31 marzo 2014 e della successiva assemblea del 28 aprile 2014, veniva approvato, col voto contrario della W [redacted], quale fiduciante del Sig. D [redacted], un bilancio che prevedeva, tra i vari costi per servizi, compensi per gli amministratori C [redacted] e C [redacted] nella misura complessiva di €. 200.000,00 (delibere dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2014 e 19 maggio 2014 impugnate a mezzo del presente giudizio); l'inserimento di un compenso così elevato determinava una perdita di esercizio pari ad €. 146.990,00 e, quindi, la conseguente esigenza di ricorrere alla riduzione del capitale sociale e ricapitalizzazione della società ai sensi dell'art. 2482 *ter* c.c., nonché il deterioramento definitivo ed irreparabile dei rapporti personali tra le parti; l'operazione sul capitale veniva poi effettivamente deliberata nel corso dell'assemblea straordinaria del 20 giugno 2014; le delibere assunte dall'assemblea della G [redacted] Italia S.r.l. alle date del 28 aprile 2014 (approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013), del 19 maggio 2014 (conferma dei compensi degli amministratori C [redacted] e Cordusio) e del 20 giugno 2014 (operazione sul capitale) risultano viziate dalla falsità del bilancio, dal conflitto di interessi in cui vertevano i soci amministratori e dall'abuso del

potere di maggioranza perpetrato dai soci amministratori in danno del Sig. Francesco Di Stefano.

Sulla scorta di tali premesse, il Sig. F e la W Fiduciaria e di Revisione S.p.A. concludevano come sopra riportato.

Si costituiva C S.r.l. la quale concludeva per il rigetto delle domande proposte.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, successivamente, all'udienza del 14 giugno 2016 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

1. Il contenuto delle delibere impugnate.

Il Sig. Francesco D e la W - Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. hanno instaurato il presente giudizio nei confronti della Green Motion S.r.l. al fine di sentire annullare per conflitto di interessi o per eccesso di potere e violazione dei doveri di buona fede in senso oggettivo le deliberazioni adottate dall'assemblea della convenuta alle date del 28 aprile 2014, del 19 maggio 2014 e del 20 giugno 2014 aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013, la conferma dell'attribuzione dei compensi ai consiglieri di amministrazione C e C ed un'operazione sul capitale.

Appare opportuno, in via preliminare, richiamare il contenuto delle deliberazioni oggetto di impugnazione. In particolare, nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2014, i soci della G S.r.l. deliberavano: «di approvare il bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2013, così come predisposto dal consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di euro 146.990,00» e «di confermare quanto deliberato riguardo ai compensi spettanti agli amministratori, sig. F C, presidente del consiglio di amministrazione e sig. C, amministratore delegato della società, nonché la piena legittimità dell'operato degli stessi relativamente all'applicazione di quanto deliberato dai soci della seduta assembleare del 31 luglio 2013».

L'assemblea dei soci del 19 maggio 2014, invece, per quel che qui interessa deliberava: (a) "anche ai sensi dell'art. 35.5 dello statuto sociale, con il voto favorevole del socio [redacted] e del socio W [redacted], per una quota pari complessivamente al 50% del capitale sociale della società, di confermare il compenso attribuito al Presidente del consiglio di amministrazione, dott. [redacted] per l'attività svolta sino al 31 dicembre 2013 nell'importo complessivo € 100.000,00"; (b) "anche ai sensi dell'art. 35.5 dello statuto sociale, con il voto favorevole del socio [redacted] e del W [redacted] per un quota pari complessivamente al 50% del capitale sociale, ed il voto contrario dell'avv. L [redacted] quale delegato del socio W [redacted], limitatamente al 25% del capitale sociale della società, di confermare il compenso attribuito all'amministratore delegato, ing. [redacted] per l'attività svolta sino al 31 dicembre 2013 nell'importo complessivo euro 100.000,00. Tale importo verrà liquidato entro il 31.12.2014 quanto ad un valore pari al massimo al 70% dell'intero compenso ed entro il 30.06.2015 per la restante parte».

Infine, nel corso dell'assemblea straordinaria del 20 giugno 2014, i soci della G [redacted] S.r.l. deliberavano: a) «di ripianare le perdite, di complessivi euro 176.083,00 risultanti da bilancio al 31 dicembre 2013 e della successiva situazione contabile al 31 marzo 2014 nel modo proposto dal presidente e quindi: - per euro 110.000,00 mediante abbattimento del capitale a zero con contestuale delibera di ricostruzione dello stesso ad euro 66.083,00 offrendone la sottoscrizione ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale ed assegnando alla società fiduciaria per il 25% ad essa intestato per il quale è stato manifestato voto contrario all'approvazione della delibera, il termine di trenta giorni per manifestare la propria volontà di sottoscrivere la quota di aumento deliberato ad essa ulteriormente spettante; i soci, C [redacted], C [redacted] e W [redacted] S.p.A., per la quota per la quale ha avuto dal fiduciante apposita istruzione, immediatamente sottoscrivono l'intero aumento deliberato in parti uguali tra di essi e quindi complessivamente per euro 66.083,00, sotto la condizione risolutiva, per la quota del 25% della sottoscrizione, da parte della società fiduciaria su mandato del fiduciante per il quale è stato espresso voto contrario all'approvazione della delibera, nel termine assegnato, della quota di spettanza di euro 16.520,75 necessaria a garantire la permanenza nella compagine sociale; i suddetti sottoscrittori dichiarano, a liberazione dello stesso, di aver versato nella casse sociali l'intero importo sottoscritto, come il presidente dell'assemblea attesta e conferma; - di abbattere il capitale ricostituito ad euro 66.083,00 fino ad euro zero.

Il presidente dà atto che a seguito di quanto sopra deliberato le perdite pari a complessivi euro 176.083,00 risultano interamente ripianate»; b) «di rifinanziare la società con aumento del capitale da euro zero ad euro 110.000,00 in modo scindibile, aumento da offrire in sottoscrizione ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale abbattuto e quale risultante dall'avveramento o meno della condizione risolutiva sopra riportata ed assegnando il termine di trenta giorni da oggi per manifestare la volontà di sottoscrivere le quote di rispettiva spettanza, versando quantomeno i decimi di legge e attribuendo ai soci sottoscrittori l'ulteriore termine di trenta giorni dalla predetta scadenza per sottoscrivere le quote eventualmente rimaste inoplate; i soci C e C, immediatamente sottoscrivono ciascuno una quota di euro 27.500,00 dell'aumento deliberato, e quindi complessivamente l'importo di euro 55.000,00 e a parziale liberazione dello stesso di aver versato nelle casse sociali, ciascuno la somma di euro 21.993,08 e quindi complessivamente la somma di euro 43.986,13».

2. **La legittimazione ad impugnare del Sig. Francesco Di Stefano.**

In apertura di motivazione, atteso che il presente giudizio, volto a far valere l'invalidità di deliberazioni assembleari, il cui contenuto è stato prima sommariamente riportato, per vizi riconducibili alle previsioni dei primi due commi dell'art. 2479 *ter* c.c., è stato promosso congiuntamente e con un unico atto sia dalla W - Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. che dal Sig. F nella rispettiva qualità di intestataria a titolo fiduciario e di fiduciante di una quota rappresentativa del 25% del capitale sociale della G s.r.l., par d'uopo rammentare che anche di recente la Suprema Corte ha evidenziato che nell'ipotesi di intestazione fiduciaria di azioni o quote, l'esercizio dei diritti e poteri correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario (in tal senso, da ultimo, Cass., 21 marzo 2016, n. 5507).

Segnatamente, nell'ipotesi di l'intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie, nei rapporti esterni - e, dunque, rispetto ai terzi ed alla stessa società delle cui partecipazioni si discute - deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il c.d. *pactum fiduciae* è efficace soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario.

E non par superfluo precisare che alle medesime conclusioni - circa la legittimazione del solo fiduciario all'esercizio, con effetto nei confronti della società, dei diritti connessi allo status di socio - deve pervenirsi anche nel caso in cui il fiduciante si



trovi ad essere rappresentato da una società fiduciaria, istituzionalmente esercente l'attività di amministrazione di beni per conto terzi; ed infatti, sebbene in tale ipotesi non si verifichi un trasferimento della proprietà sostanziale del bene (che permane in capo al fiduciante), tuttavia, per effetto del mandato senza rappresentanza, la società fiduciaria acquisisce la formale titolarità delle quote del fiduciante, ed i terzi - compresa la stessa società delle cui quote si discute - non potranno che far riferimento alla fiduciaria come soggetto legittimato all'esercizio dei diritti sociali.

Pertanto, nel caso di specie, deve escludersi la legittimazione del Sig. Francesco Di Stefano, in qualità di mero fiduciante, a promuovere il presente giudizio di impugnazione, ex art. 2479 *ter c.c.*

3. Il merito della vicenda.

Tanto chiarito in ordine alla legittimazione attiva del Sig. F , giova osservare come, secondo la prospettazione di parte attrice, le delibere impugnate - concatenate tra loro - risultano finalizzate al perseguimento di interessi personali estranei al rapporto sociale, il che è reso evidente dalla sproporzione dei compensi rispetto ai risultati di gestione della società. Più in particolare, mentre le delibere del 28 aprile 2014 e del 19 maggio 2014 hanno confermato la determinazione dei compensi degli amministratori per l'anno 2013 (già precedentemente deliberata) in presenza di abuso di potere della maggioranza ed in conflitto di interessi, la successiva delibera relativa all'adozione degli interventi di cui all'art. 2482 *ter c.c.* è stata formata sulla base di dati gravemente condizionati dalla sproporzione.

Ciò posto, le deduzioni della W concernenti tutte le delibere impugnate muovono sostanzialmente da un presupposto comune costituito dal dedotto impegno degli amministratori C() e C() a ridursi i compensi deliberati dalla assemblea del 3 luglio 2013 della G . S.r.l. (nella misura di €. 100.000,00 ciascuno). E, infatti, nel verbale di tale assemblea si legge testualmente che: «stante l'impossibilità di predeterminare nella corrente fase di start-up aziendale, l'effettivo impegno che verrà richiesto ai predetti amministratori nei periodi successivi alla presente riunione fino al 31.12.2013, nonché in considerazione della necessità di favorire comunque la fase di lancio del business e, quindi, il contenimento dei costi iniziali, si dà atto che i predetti amministratori si sono dichiarati disponibili, ove si rendesse necessario, a rivedere congiuntamente ai soci l'ammontare dei compensi sopra indicati entro la fine del corrente



esercizio». Ebbene, secondo l'attrice, tale manifestazione di volontà implicava un vero e proprio obbligo giuridico per gli amministratori di rideterminare, riducendoli, i propri compensi. Conseguentemente, l'inadempimento degli amministratori, Sig.ri I C e C, a tale obbligo avrebbe determinato: 1) l'inserimento nel bilancio relativo all'esercizio 2013 (oggetto della delibera del 28 aprile 2014) di una voce, quale i compensi degli amministratori, falsa in quanto ancorata all'originaria determinazione di essi; 2) la predisposizione, per i medesimi motivi, di una situazione patrimoniale altrettanto falsa che avrebbe giustificato una operazione di abbattimento e di ricostituzione del capitale sociale (oggetto della delibera del 20 giugno 2014) non necessaria ove i compensi degli amministratori fossero stati effettivamente ridotti ed inseriti in bilancio per un importo minore: tale delibera sarebbe stata, dunque, esclusivamente finalizzata all'esclusione del Sig. F dalla società. Inoltre, l'esistenza di un impegno ad una riduzione dei compensi implica anche l'illegittimità della delibera con la quale quei compensi venivano confermati, delibera quest'ultima votata dai singoli soci amministratori in conflitto di interessi.

Ciò posto, il Collegio ritiene erroneo proprio il presupposto dal quale parte attrice muove e, cioè, l'esistenza di un obbligo giuridico gravante sugli amministratori di procedere alla riduzione dei compensi già determinati (all'unanimità dei soci della C Italia S.r.l.).

E, invero, per come si evince dal contenuto della delibera del 3 luglio 2013, gli amministratori avevano manifestato una semplice disponibilità a rivedere i compensi ove l'impegno richiesto per avviare l'attività imprenditoriale della società non fosse stato eccessivamente elevato ed ove fosse stato necessario ridurre i costi iniziali. Il testo della deliberazione, dunque, non va interpretato come contenente un obbligo, sanzionabile, a carico degli amministratori: se tale fosse stata l'intenzione delle parti, esse avrebbero certamente indicato tanto i presupposti specifici per rendere operativo l'obbligo (entità delle perdite, entità dei costi iniziali, entità dell'impegno degli amministratori nel periodo di riferimento etc.) quanto, circostanza questa ancora più rilevante, l'entità della riduzione. In assenza di tali dati, il deliberato dell'assemblea non può essere interpretato come assunzione di un obbligo giuridico vincolante per gli amministratori.

Né può dirsi, come sembrerebbe fare parte attrice, che sussista un obbligo, derivante dai principi generali di correttezza e buona fede esecutiva ed in ossequio ai doveri



fiduciari e di perseguimento dell'interesse sociale, per gli amministratori di rinegoziare il compenso che sia stato loro attribuito e che sia divenuto, tuttavia, sproporzionato ed irragionevole per il peggioramento della situazione economica della società. E ciò sia in quanto il compenso degli amministratori viene deliberato inizialmente dall'assemblea senza che questa possa incidere, in epoca successiva ed in modo unilaterale, sul diritto soggettivo così attribuito agli amministratori sia in ragione della circostanza che, salve specifiche pattuizioni, l'entità del compenso, soprattutto in una fase di start up della società, può essere svincolato rispetto agli utili conseguiti.

Quanto poi alle deliberazioni del 19 maggio 2014 con le quali i compensi degli amministratori per il 2013 venivano «confermati» dall'assemblea della Green Motion Italia S.r.l., parte attrice lamenta che esse siano state assunte - oltre che in violazione del precedente impegno di riduzione dei compensi - in conflitto di interessi in quanto ciascun amministratore si sarebbe astenuto dalla votazione con riguardo alla «conferma» del proprio compenso, votando invece la «conferma» del compenso dell'altro e così alterando l'esito complessivo delle votazioni.

Tuttavia, appare lecito dubitare finanche della qualificazione in termini di «deliberazione» della decisione, adottata dai soci, di conferma dei compensi già precedentemente determinati. Infatti, una deliberazione costituisce una decisione di un organo collegiale che ha un contenuto innovativo e precettivo vincolante per la società, per gli amministratori ed i soci, anche per quelli assenti o dissenzienti, ed un rilievo nella realtà organizzativa della società.

Nel caso di specie, invece, la mera «conferma» di una precedente deliberazione non ha contenuto né precettivo né innovativo e non assume alcun rilievo nell'ambito dell'organizzazione della società. Infatti, appare del tutto evidente come la realtà dei rapporti tra società ed amministratori resta, anche seguito della deliberazione di «conferma» del 19 maggio 2014, regolata dalla precedente deliberazione del 3 luglio 2013 (assunta sulla base della unanimità dei consensi dei soci) e su di essa non incide in alcun modo la deliberazione oggi impugnata.

Ove, peraltro, la deliberazione del 19 maggio 2014 dovesse essere qualificata come «deliberazione negativa» avente ad oggetto il rigetto della proposta di rideterminazione in riduzione dei compensi (ed a prescindere da ogni considerazione in ordine alla impugnabilità di tali delibere ed alla possibilità, per il giudice, di intervenire sul contenuto



della deliberazione), l'impugnativa della deliberazione sarebbe comunque inammissibile per difetto di interesse. Infatti, non sussistendo un obbligo giuridico a carico degli amministratori, una riduzione dei compensi non poteva essere determinata unilateralmente dall'assemblea, ma doveva essere sempre oggetto di un accordo negoziale con gli amministratori medesimi. Pertanto, anche a volere immaginare un obbligo di entrambi gli amministratori ad astenersi dal votare, quali soci, in ordine alla conferma dei compensi, la riduzione dei compensi non poteva essere determinata dall'assemblea senza uno specifico consenso dei Sig.ri C e C. Da ciò deriva che una deliberazione avente ad oggetto una riduzione del compenso assunta dall'assemblea in assenza del consenso degli amministratori resterebbe comunque del tutto inefficace. Da qui il difetto di interesse del socio alla relativa impugnazione.

4. Alla luce delle precedenti considerazioni, le domande proposte dal Sig. Francesco Di Stefano devono essere dichiarate inammissibili, mentre quelle proposte dalla W - Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. devono essere integralmente rigettate.

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:


- I) *dichiara inammissibili le domande proposte dal Sig. Fr*
- II) *rigetta le domande proposte dalla W - Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A.;*
- III) *condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 12.000,00 per*

compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 10 gennaio 2017.


Il Presidente

(dott. Francesco Mannino)



Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il

21 FEB 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Pia Carmela Fusco



ILCASO.it